



**CONVENZIONE TRA REGIONE DEL VENETO, PROVINCIA DI BELLUNO,  
VERONA, TREVISO E ANAS S.p.A.  
PER LA GESTIONE UNITARIA DELLA RETE STRADALE PRINCIPALE VENETA**

L'anno ....., il giorno ..... del mese di ....., presso .....

**TRA:**

- **ANAS S.p.A.**, con sede in .....rappresentata da ..... nella sua qualità di .....
  - **REGIONE DEL VENETO**, con sede in .....rappresentata da ..... nella sua qualità di .....
  - **PROVINCIA di BELLUNO**, con sede in .....rappresentata da ..... nella sua qualità di .....
  - **PROVINCIA di VERONA**, con sede in .....rappresentata da ..... nella sua qualità di .....
  - **PROVINCIA di TREVISO**, con sede in .....rappresentata da ..... nella sua qualità di .....
- di seguito collettivamente indicate come “**Parti**”,

**PREMESSO CHE:**

- nel corso del 2018, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha avviato un generale processo di riordino della rete stradale di interesse nazionale e di semplificazione amministrativa; all’esito di tale processo, si è deciso di far rientrare nel patrimonio stradale di interesse nazionale una parte delle infrastrutture a suo tempo trasferite, ai sensi degli artt. 99 e 100 del D.Lgs. 112/1998, alle Regioni ed Enti locali;
- nell’ambito del riferito processo di riordino, in data 23 febbraio 2018, in ottemperanza alla DGR 201/2018, è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra ANAS S.p.A. e Regione del Veneto, con il quale si è manifestato, tra l’altro, l’intendimento di gestire attraverso un veicolo societario unico la rete stradale prioritaria costituita sia dalla rete classificata “regionale” che da quella nazionale, come risultanti dal riferito processo di riordino;
- con D.P.C.M. del 21 novembre 2019, avente ad oggetto “*Revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nelle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto*”, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 22 del 28.01.2020, è stata ridefinita, anche con riguardo al territorio della Regione del Veneto, la rete stradale di interesse nazionale, regionale e provinciale;
- la rete stradale regionale veneta, classificata con provvedimento del Consiglio Regionale n. 59 del 24.07.2002 e successive modifiche ed integrazioni, antecedentemente al processo di riclassifica, si componeva di circa 1.158 km di strade regionali ed è attualmente in gestione alla Società VENETO STRADE S.p.A. (“Veneto Strade”), in forza della L.R. n. 29/2001 e della conseguente Convenzione fra Regione e Veneto Strade S.p.A. in data 20.12.2002, successivamente integrata con due atti aggiuntivi in data 12.11.2003 e 30.12.2011;
- la rete provinciale di Belluno in forza delle convenzioni sottoscritte tra la Provincia di Belluno e Veneto Strade S.p.A. in data 17.06.2002 e 28.02.2008 è anch’essa gestita da VENETO STRADE S.p.A. e si estende per 714,6 Km di rete stradale provinciale nella provincia di Belluno, di cui 334,6 Km già in gestione ad



cc85e372



ANAS S.p.a. e 380 Km di strade già all'origine provinciali;

- la rete provinciale delle Province di Treviso e Verona che si estende complessivamente per circa 2.600 km, di cui 27,41 km oggetto di riclassifica ai sensi del DPCM 21/11/2019, è attualmente in gestione diretta delle rispettive Amministrazioni provinciali;
- con il sopraccitato D.P.C.M., circa 725 km di viabilità, già classificata provinciale o regionale, è stata riclassificata come parte della rete stradale di interesse nazionale gestita da ANAS S.p.A. mentre circa 30 km di strade ex-statali o di altra natura sono state riclassificate come tronchi di rete provinciale o di altri Enti gestori;
- è quindi intendimento comune di Regione del Veneto, delle Province di Belluno, Verona e Treviso e di ANAS S.p.A. gestire, eventualmente attraverso un veicolo societario unico, detta rete stradale prioritaria, costituita sia dalla rete stradale regionale e provinciale oggetto di riclassificazione a strade di interesse nazionale ai sensi del D. Lgs n. 461 del 29.10.1999 (Nuova Rete Statale), che di quella rientrante nel patrimonio regionale, ovvero che sarà classificata quale strada regionale ai sensi degli artt. 95 e 96 della L.R. 11/2001 (Rete Regionale);
- la rete principale stradale veneta, a seguito della riclassificazione di cui sopra, presenta una maglia di rilevanza nazionale coerente con i criteri gerarchici funzionali tipici della rete statale, mentre le maglie sottese (per lo più provinciale e rete regionale) appaiono poco funzionali se non gestite nell'ambito di una visione unitaria della rete stessa, come originariamente previsto;
- la frammentazione delle infrastrutture insistenti nel territorio regionale determinerebbe difficoltà operative, soprattutto con riferimento alle infrastrutture viarie per le quali è indispensabile assicurare con tempestività le misure organizzative e gestionali per garantire i parametri di sicurezza secondo modalità improntate ad efficienza, efficacia e ottimizzazione dei costi;

#### CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 3, comma 1, del sopraccitato D.P.C.M., «l'operatività del trasferimento per i tratti di strade riclassificati è subordinata alla redazione e sottoscrizione dei verbali di consegna»;
- fino al perfezionamento dei verbali di consegna di cui all'art. 3, comma 1, cit., è interesse comune della Regione del Veneto, delle Province di Belluno, Verona e Treviso e di ANAS S.p.A. attivare ogni utile sinergia per accrescere l'efficienza della gestione della rete stradale e per definire insieme le priorità e le fonti di finanziamento degli interventi da attuare;
- entro la data del 30 aprile 2021, stabilita da ANAS S.p.A. per la cessione della rete oggetto di riclassificazione, non è stato possibile concludere i previsti adempimenti di cui al protocollo d'intesa del 23 febbraio 2018;
- con nota del 23.3.2021 ANAS S.p.A. ha comunque espresso la volontà di dare seguito alle pattuizioni di cui al protocollo approvato con D.G.R. n. 201 del 20.2.2018, inerente la gestione unitaria della rete stradale prioritaria ricadente nel territorio regionale;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 399 del 30.3.2021, conseguentemente, ha dato mandato



cc85e372



alla concessionaria VENETO STRADE S.p.A. di proseguire con la gestione della rete oggetto di riclassifica di cui al D.P.C.M. 21.11.2019, prendendo atto della volontà espressa da ANAS S.p.A. con la sopraccitata nota del 23 marzo 2021 di dare seguito alle pattuizioni di cui al protocollo approvato con D.G.R. n. 201 del 20.02.2018, inerente la gestione unitaria della rete stradale prioritaria ricadente nel territorio regionale.

**CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:**

- la conclusione della procedura di riclassificazione prevede rilevanti implicazioni sia in termini di gestione della rete ricondotta tra le strade nazionali che di realizzazione di nuovi interventi infrastrutturali e di riorganizzazione delle società concessionarie interessate;
- il processo di riorganizzazione e di riassetto delle governance di VENETO STRADE S.p.A. è a tutt'oggi in corso e, nelle more dello stesso, è prioritario ed indifferibile intervenire sinergicamente per garantire alla rete principale veneta ed in particolare alla rete stradale insistente nel territorio della Provincia di Belluno, sia provinciale che regionale, standard gestionali particolarmente elevati anche in vista dell'organizzazione dei XXV giochi olimpici e paralimpici invernali, noti anche come "Milano Cortina 2026", che si terranno rispettivamente dal 6 al 22 febbraio 2026 e dal 6 al 15 marzo 2026 nel territorio, tra l'altro, di Cortina d'Ampezzo;
- nelle contingenze transitorie venutesi a profilare si ritiene pertanto opportuno evitare una variazione dell'attuale gestione della rete stradale insistente nella Regione del Veneto così da perfezionare l'iter di riclassificazione entro il 31 dicembre 2024.

**CONSIDERATO INFINE CHE:**

- anche la S.P. 3 "Mediana" e la S.P. 15 "Cadore Mare" - attualmente gestite rispettivamente dalla Provincia di Verona e dalla Provincia di Treviso – sono annoverate nelle strade di cui alla tabella 'D' allegata al D.P.C.M. 21.11.20219, con conseguente riclassificazione nella rete di interesse nazionale;
- le esigenze più sopra enucleate volte ad addivenire ad una gestione unitaria della rete stradale prioritaria sono ravvisabili anche per la S.P. 3 "Mediana" e la S.P. 15 "Cadore Mare".

**RITENUTO CHE:**

- sia interesse pubblico delle Parti individuare un percorso condiviso finalizzato a contemperare le esigenze di ciascun sottoscrittore, volto a rispettare il dettato normativo conseguente all'adozione del D.P.C.M. del 21.11.2019, ma anche a salvaguardare la corretta efficiente ed efficace gestione della rete, la rapida esecuzione degli interventi e l'ottimizzazione dei costi;
- la cessione ad ANAS S.p.A. della rete riclassificata da regionale/provinciale a statale, senza ulteriori intese, potrà comportare rilevanti implicazioni organizzative, soprattutto nell'area montana della provincia di Belluno;
- sussista, inoltre, un interesse comune delle Parti a realizzare l'interesse pubblico che queste perseguono nell'ambito delle loro attività istituzionali, sussistendo la sinergica convergenza con riferimento alla



cc85e372



gestione in forma unitaria del compendio delle infrastrutture, riclassificate quali strade nazionali e quelle regionali.

- si condivida l'esigenza di assicurare la continuità per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria per il periodo transitorio a decorrere dalla vigenza della presente Convenzione sino al perfezionamento del trasferimento della rete riclassificata da regionale/provinciale a statale ad ANAS

**RITENUTO ALTRESÌ CHE:**

- sia interesse comune delle Parti perfezionare il riferito accordo che consentirà di perseguire l'interesse pubblico attraverso una adeguata e corretta gestione della rete stradale regionale e provinciale, garantendo le più adeguate sinergie per il miglioramento della rete e le funzioni di presidio e controllo, anche ai fini della sicurezza, adottando ogni iniziativa utile in un quadro unitario, ferme le rispettive responsabilità;
- le Parti hanno, conseguentemente ritenuto di perfezionare specifica Convenzione, volta a definire i reciproci impegni, per le finalità sopra enucleate, così da assicurare la gestione della rete in un quadro unitario e di sinergica convergenza, almeno nel periodo transitorio e sino a che saranno definite compiutamente le modalità idonee per dare attuazione alle previsioni di cui alla DGR 201/2018 e al protocollo d'intesa del 23 febbraio 2018;
- in ogni caso, sino alla redazione ed alla sottoscrizione dei verbali di cui all'art. 3, comma 1, D.P.C.M. 21.11.2019, il trasferimento previsto nello stesso D.P.C.M. non possa ritenersi completamente operativo, con la conseguenza che i tratti stradali di cui all'Allegato "D", del citato D.P.C.M., richiamato dall'art. 1, comma 1, sono nel periodo transitorio individuato dalla presente Convenzione, da annoverarsi nella competenza regionale e provinciale, pur potendo considerare la rete oggetto di riclassifica di interesse nazionale per quanto riguarda la programmazione degli interventi nell'ambito del Contratto di Programma MIT-ANAS.

\* \* \* \* \*

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**

tra le Parti

**SI CONVIENE E SI STIPULA**

**ART. 1**

**PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e sono vincolanti per le Parti.

**ART. 2**

**OGGETTO E FINALITÀ DELLA CONVENZIONE**

1. La presente Convenzione viene stipulata nell'ambito degli interessi istituzionali delle Parti, al fine di disciplinare, in via temporanea, l'attività di gestione della rete stradale di cui all'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 21.11.2019, di:



cc85e372



- i. Manutenzione Ordinaria;
- ii. Manutenzione Straordinaria;
- iii. Somma urgenza;
- iv. Sorveglianza della rete;

della rete stradale di circa 726 km ricadente nel territorio della Regione del Veneto (come meglio indicata nella **Tabella A**, riportata in calce alla presente convenzione) sino e non oltre la data del 31.12.2024 (o sino al termine della presente convenzione, se antecedente, così come stabilito nell'art. 7 della presente Convenzione).

2. Con la presente Convenzione, le Parti individuano inoltre le risorse finanziarie da trasferire da ANAS S.p.A. alla Regione del Veneto ed alla Provincia di Belluno (o al soggetto "in house" da esse individuato) ed alle Province di Verona e Treviso ai fini dell'esercizio delle funzioni alle stesse conferite.
3. Per quanto riguarda le modalità di effettuazione della manutenzione straordinaria si rinvia all'art. 5 della presente Convenzione.
4. Per quanto riguarda le nuove opere, le modalità di programmazione, finanziamento e realizzazione delle stesse potranno essere disciplinate con specifici ulteriori accordi.

### ART. 3

#### IMPEGNI DELLA REGIONE DEL VENETO E DELLE PROVINCE

##### DI BELLUNO, VERONA E TREVISO

1. Con la firma della presente Convenzione, la Regione del Veneto e le Province di Belluno, Verona e Treviso si impegnano, con riferimento alla rete di cui alla **Tabella A**, ad effettuare – direttamente o per il tramite di un soggetto operativo da esse individuato – attività di gestione, sorveglianza della rete, manutenzione ordinaria e straordinaria, somme urgenze, nei modi e nei termini che verranno definiti dalle Parti.
2. La Regione del Veneto e le Province di Belluno, Verona e Treviso si impegnano, coerentemente con le risorse messe a disposizione da ANAS attraverso gli atti programmatici sottoscritti con il MIT, nei termini di cui agli articoli che seguono, inoltre a garantire:
  - a) I servizi e le lavorazioni di cui alla presente Convenzione, provvedendo alla Direzione Lavori e al Collaudo nonché alla verifica di conformità dei medesimi;
  - b) Gli standard minimi prestazionali della manutenzione ordinaria della rete stradale di cui alle premesse, in base agli indicatori prestazionali di cui al contratto di programma intercorrente fra ANAS S.p.A. e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, documento pubblico che si intende qui integralmente richiamato quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. La Regione del Veneto e le Province di Belluno, Verona e Treviso si impegnano altresì a:
  - a) segnalare ad ANAS S.p.A. le esigenze di programmazione, cosicché le attività di programmazione della stessa Regione del Veneto, delle Province e quelle di competenza di ANAS S.p.A. siano attuate in un quadro unitario e convergente allo scopo di garantire la più efficiente ed efficace definizione degli interventi infrastrutturali sul territorio regionale;
  - b) svolgere sino al 31.12.2024 (o sino al termine della presente convenzione, se antecedente, così come



cc85e372



stabilito nell'art. 7), le funzioni relative alla progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza, con l'assunzione delle relative responsabilità, riguardanti la rete stradale attualmente in gestione, comprensiva, dunque, della rete oggetto di riclassifica ai sensi del D.P.C.M. 21.11.2019, dando corso, pertanto, agli interventi già avviati e a quelli che saranno oggetto di programmazione sino alla riferita data del 31.12.2024;

- c) rendicontare ad ANAS S.p.A. le spese necessarie, in assenza di remunerazione, per la gestione ordinaria della rete stradale classificata di interesse nazionale ai sensi del D.P.C.M. 21.11.2019;
- d) proseguire con ogni attività finalizzata alla gestione della rete stradale oggetto della presente Convenzione; in tale ambito, la Regione del Veneto e le Province di Belluno, Verona e Treviso provvederanno, tra l'altro ed a titolo esemplificativo e non esaustivo, al rilascio di autorizzazioni per i trasporti eccezionali, rilascio di autorizzazioni / concessioni e pubblicità;
- e) esercitare, con assunzione di relativa responsabilità, le attività e i poteri attribuiti dal Codice della Strada e dalle leggi nazionali al Gestore, in materia di viabilità e gestione delle strade oggetto del presente atto, nonché dei beni immobili, delle pertinenze ed accessori, incluse le case cantoniere ed i reliquati, necessari per l'esercizio delle funzioni oggetto del presente accordo;
- f) provvederanno, pertanto, a tutto quanto necessario per garantire la progettazione, affidamento, costruzione, coordinamento, direzione dei lavori e collaudo occorrenti per la realizzazione di nuovi tratti stradali (le cui modalità di attuazione saranno disciplinate con specifici protocolli) e per le manutenzioni ordinarie e straordinarie, somme urgenze ed adeguamento delle strutture stradali esistenti, nell'integrale rispetto della normativa che regola gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- g) dietro semplice richiesta, a fornire ad ANAS S.p.A. tutta la documentazione, senza eccezione alcuna, relativa alla gestione ed alle attività aventi ad oggetto, anche mediamente, la rete di cui alla presente Convenzione.

#### **ART. 4**

##### **IMPEGNI DI ANAS S.P.A.**

1. Con la firma della presente Convenzione, ANAS S.p.A. si impegna a:
  - a) programmare, d'intesa con la Regione del Veneto, le attività da realizzare al fine di dare compiuta attuazione agli interventi anche di manutenzione afferenti alle strade riclassificate quali nazionali, in un quadro unitario con quelli che saranno programmati dalla Regione del Veneto e dalle Province di Belluno, Verona e Treviso;
  - b) promuovere il finanziamento, nell'ambito dei documenti di programmazione tra MIT e ANAS, degli interventi individuati d'intesa con Regione e Province di cui al precedente art. 2, commi 3 e 4 (interventi di "manutenzione straordinaria" e "nuove opere");
  - c) con riferimento alla manutenzione ordinaria, a trasferire la quota delle risorse che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti metterà a disposizione di ANAS S.p.A. per la gestione della c.d. "viabilità di rientro", così come quantificata per l'anno 2021 e seguenti, e nella misura proporzionale rispetto ai km di strade della Regione del Veneto e delle Province rispetto al totale dei km trasferiti a livello



cc85e372



nazionale ad ANAS S.p.A. relativamente alle strade di rientro. Nel caso in cui la dotazione di risorse aggiuntive non fosse qualificata come gestione della cd. “viabilità di rientro” e le risorse confluissero in un unico stanziamento ministeriale, le Parti procederanno in buona fede, con successivo atto, a definire i criteri di riparto delle stesse. Tale importo sarà riconosciuto alla Regione del Veneto, o al soggetto operativo da essa individuato, dietro presentazione dei relativi giustificativi di spesa, restando inteso che il presente accordo esclude ogni forma di remunerazione, con la conseguenza che la movimentazione finanziaria non è configurabile quale pagamento di corrispettivo per attività contrattuale.

- d) esonerare la Regione del Veneto e le Province di Belluno, Verona e Treviso e per esse gli operatori economici incaricati di eseguire i lavori, dall’obbligo di corrispondere tasse e canoni derivanti da occupazioni temporanee o permanenti del sotto o soprassuolo con cantieri, condotte, cavi, impianti in genere ed altri manufatti, destinati all’esercizio degli impianti, e, più in generale, in caso di occupazioni temporanee o permanenti del sotto o soprassuolo, per l’esecuzione di lavori collegati ai servizi affidati.

#### **ART. 5**

##### **MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

1. Sulla base delle verifiche tecniche riscontrate, la Regione del Veneto e le Province di Belluno, Verona e Treviso propongono ad ANAS S.p.A., ciascuno per quanto di propria competenza, entro il 30 settembre dell’anno precedente il “Piano Annuale degli Interventi di Manutenzione Straordinaria”. Tale piano contiene, in dettaglio, gli elementi tecnici ed economici per consentire le valutazioni di competenza.
2. Sulla base del piano di cui al comma 1, ANAS S.p.A. provvederà a promuovere il finanziamento degli interventi ritenuti prioritari (compresi gli eventuali interventi realizzati in regime di somma urgenza di cui al successivo art. 6), e comunicherà tempestivamente alla Regione del Veneto ed alle Province di Belluno, Verona e Treviso l’elenco delle priorità che hanno trovato accoglimento presso il MIT. Una volta assicurata la copertura finanziaria, gli interventi saranno realizzati dalla Regione del Veneto e dalle Province di Belluno, Verona e Treviso direttamente o per il tramite di un soggetto operativo da esse individuato.

#### **ART. 6**

##### **LAVORI DI SOMMA URGENZA**

1. Fermo restando quanto riportato agli articoli 2, 3 e 5, nel caso fosse necessario provvedere ad interventi di somma urgenza dovuti ad eventi straordinari ed imprevedibili, la Regione del Veneto e la Provincia di Belluno (o il soggetto “in house” da esse individuato) e le Province di Verona e Treviso, per quanto di rispettiva competenza, ne daranno comunicazione ad ANAS S.p.A. e provvederanno alla esecuzione dei medesimi lavori nei termini e nei limiti di cui all’art. 163, comma 1, D.Lgs. 50/2016. Al compimento degli stessi, la Regione del Veneto e la Provincia di Belluno (o il soggetto “in house” da esse individuato), e le Province di Verona e Treviso provvederanno a trasmettere la relativa documentazione tecnico/amministrativa ai fini del rimborso degli oneri economici sostenuti.
2. ANAS S.p.A. si impegna ad effettuare il relativo trasferimento a valere sulle medesime risorse eventualmente assentite dal M.I.M.S. o da altre specifiche disposizioni normative per la Manutenzione Programmata sulle strade di rientro, secondo quanto previsto all’art. 5 della presente Convenzione e nelle



cc85e372



proporzioni di cui all'art. 4, comma 1, lett. c).

#### **ART. 7**

##### **DURATA ED EFFETTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE**

1. La validità della presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e sino al 31.12.2024.  
Resta inteso che il presente accordo sarà risolto nell'ipotesi in cui, nel periodo di vigenza dello stesso, le parti provvedano alla redazione ed alla sottoscrizione dei verbali di cui all'art. 3, comma 1, D.P.C.M. 21.11.2019. Resta altresì inteso che alla scadenza della presente Convenzione, ovvero nell'ipotesi di sua precedente risoluzione, le parti avranno la facoltà di raggiungere nuove e diverse intese anche in vista dell'organizzazione dei XXV giochi olimpici e paralimpici invernali noti anche come "Milano Cortina 2026".
2. Gli effetti della presente Convenzione saranno recepiti negli atti programmatici di ANAS S.p.A. di prossima emanazione.

#### **ART. 8**

##### **RENDICONTAZIONE**

1. La Regione del Veneto e le Province di Belluno, Verona e Treviso, per quanto di rispettiva competenza, dovranno fornire puntuale rendicontazione sia relativamente ai costi di struttura sostenuti, oggetto di rimborso, che con riferimento agli investimenti effettuati entro il 31.12 di ogni anno di validità della presente Convenzione.
2. Qualora la rendicontazione dia conto di costi che non trovano copertura nelle risorse finanziarie stanziato dal MIT, i maggiori esborsi resteranno a carico della Regione del Veneto e, per quanto di rispettiva competenza, delle Province di Belluno, Verona e Treviso.
3. A fronte di eventuali penali a qualsiasi titolo e/o ragioni comminate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il mancato rispetto degli indicatori prestazionali di cui al contratto di programma intercorrente tra il Ministero stesso ed ANAS S.p.A., la Regione del Veneto e le Province di Belluno, Verona e Treviso, per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a tenere manlevata ANAS S.p.A. per i relativi importi o – comunque – a rimborsarli entro e non oltre il termine di un mese dall'eventuale esborso da parte di ANAS S.p.A.
4. Nel quadro economico degli interventi sarà allocata una somma per imprevisti da cui attingere gli importi eventualmente necessari alla tacitazione di eventuali riserve degli appaltatori restando inteso che, ove dette riserve siano determinate da fatti e atti imputabili alla Regione del Veneto o alle Province di Belluno, Verona o Treviso, per quanto di competenza, questa sarà tenuta a sostenere i relativi costi salvo che non trovino copertura nel quadro economico. I maggiori costi a qualsiasi titolo sostenuti durante l'esecuzione dell'appalto, rispetto a quanto allocato nel QE, salvo diversa successiva pattuizione fra le parti, resteranno comunque a carico della Regione del Veneto o delle Province di Belluno, Verona o Treviso, per quanto di competenza.

#### **ART. 9**

##### **DIFFIDA AD ADEMPIERE E RISOLUZIONE DI DIRITTO**



cc85e372



1. In caso di ripetute o gravi inadempienze agli impegni assunti ai sensi della presente Convenzione, come previsti dalle precedenti disposizioni, ciascuna delle Parti avrà la facoltà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., di risolvere la presente Convenzione qualora, all'esito di diffida ad adempiere – da inviarsi a mezzo P.E.C. – in un termine non inferiore a quindici (15) giorni la Parte inadempiente non esegua la prestazione oggetto di contestazione.
2. Costituiscono causa di risoluzione della presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., a titolo esemplificativo:
  - Il mancato o inesatto adempimento da parte della Regione del Veneto o delle Province di Belluno, Verona o Treviso, per quanto di rispettiva competenza, nell'esecuzione dei servizi oggetto della presente Convenzione, tali da determinare gravi e ripetute inefficienze;
  - Il mancato e ripetuto raggiungimento da parte della Regione del Veneto o delle Province di Belluno, Verona o Treviso, per quanto di rispettiva competenza, degli standard prestazionali di cui al contratto di programma intercorrente tra il Ministero stesso ed ANAS S.p.A..

#### **ART. 10**

##### **LEALE COLLABORAZIONE**

Le Parti, in considerazione della rilevanza degli interessi pubblici coinvolti, si impegnano a promuovere armonica collaborazione reciproca, ispirata ai principi di leale collaborazione nell'esecuzione della presente Convenzione per la migliore realizzazione degli obiettivi ivi indicati.

#### **ART. 11**

##### **CONTENZIOSO**

La Regione del Veneto e le Province di Belluno, Verona e Treviso, per quanto di rispettiva competenza, si assumono l'obbligo di tenere completamente sollevata ed indenne ANAS S.p.A. da ogni responsabilità, civile e penale, per fatti ed avvenimenti che dovessero verificarsi lungo la rete di cui della presente Convenzione, rimanendo ANAS S.p.A. estranea a qualsiasi lite o vertenza (o anche solo a richieste danni), sia già instaurata al momento della sottoscrizione della presente, sia eventualmente promossa successivamente.

#### **ART. 12**

##### **FORO COMPETENTE**

Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2), cod. proc. amministrativo, qualsivoglia controversia derivante dalla presente Convenzione è sottoposta alla giurisdizione esclusiva del T.A.R. per il Veneto.

#### **ART. 13**

##### **CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente Convenzione mantiene la propria validità, e dunque permangono le obbligazioni in virtù di essa rispettivamente assunte, anche a fronte di eventuali modificazioni della compagine azionaria di ANAS S.p.A. che intervengano durante la vigenza della Convenzione.

#### **ART. 14**

##### **REGISTRAZIONE**



cc85e372



La registrazione dell'atto potrà avvenire solo in caso d'uso, a norma dell'art. 1, della tariffa II allegata al DPR 131/86 e le spese di registrazione saranno a definitivo carico della parte inadempiente.

Letto, confermato e sottoscritto,

ANAS S.p.A.

REGIONE DEL VENETO

PROVINCIA DI BELLUNO

PROVINCIA DI TREVISO

PROVINCIA DI VERONA

La presente Convenzione, composta da n. 14 articoli e da n. .... pagine, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis, L. 241/1990, è sottoscritta con firma digitale, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 82/2005.



cc85e372



Tabella A

REGIONE VENETO- STRADE DA RICLASSIFICARE					
S.S. n°	Denominazione	da Km	a Km	Estesa Tot (Km)	Capisaldi di Inizio e Fine
10	Padana Inferiore	306,718	337,100	30,382	Confine con la Regione Lombardia (Nogara) - Innesso con la S.S. n. 10 Var presso Legnago
		339,450	373,510	34,060	Innesso con la S.S. n. 10 Var presso Legnago - Innesso con la S.S. n. 16 a Monselice
10 Var	Variante di Legnago	337,100	339,450	2,350	Innessi con la S.S. n. 10 presso Legnago
11	Padana Superiore	275,900	278,400	2,500	Innesso con la S.S. n. 11 Dir presso Peschiera del Garda - Innesso con la S.S. n. 11 Var presso Peschiera
		282,000	330,437	48,437	Innesso con la 11 Var presso Peschiera - Innesso con la S.S. n. 309 a Malcontenta
		330,437	368,070	37,633	
		368,070	394,650	26,580	
		394,650	413,750	19,100	
11 Var	Variante Peschiera Castelnuovo	0,000	3,900	3,900	Rotatoria con la S.S. n. 11 presso Peschiera del Garda - rotatoria con la S.S. n. 11 presso Castelnuovo del Garda
11 Dir	Di Peschiera	0,000	2,900	2,900	Innesso con la S.S. n. 11 - Peschiera
14 Bis	della Venezia Giulia	0,000	5,553	5,553	Innesso con la S.S. n. 14 a S. Giuliano - Innesso con la S.S. n. 13 in località Nuova Favorita
48	delle Dolomiti	76,280	160,100	83,820	Confine con la Regione Trentino Alto Adige - Innesso con la S.S. n. 52 Galleria Comelico
48 Bis	delle Dolomiti	0,000	7,730	7,730	Innesso con la S.S. n. 48 presso il Lago di Misurina - Innesso con la S.S. n. 51 confine regionale
50	Del Grappa e del Passo Rolle	46,075	55,360	9,285	Innesso con la S.S. n. 50 Bis/Var presso Arten - Innesso con la S.S. n. 50 Var presso Moline
		55,980	61,075	5,095	Innesso con la S.S. n. 50 Var presso Moline - Confine con la regione Trentino Alto Adige
50 Var	Variante di Moline	55,360	55,980	0,620	Innessi con la S.S. n. 50 presso Moline
53	Postumia	22,000	30,020	8,020	Innesso con la S.S. n. 47 presso Cittadella - Innesso con la S.P. n. 89 per Svincolo autostradale A27 "Treviso sud"
		30,020	63,400	33,380	
		88,180	100,617	12,437	Rotatoria con la S.P. n. 15 ad Oderzo - Innesso con la S.S. n. 14 a Portogruaro
		100,617	116,564	15,947	
62	della Cisa	199,950	220,018	20,068	Innesso con la S.P. n. 3 "Mediana" - Innesso con la S.S. n. 11 a Ca Di Capri
62 Var	Variante Grezzanella	0,000	5,800	5,800	Innessi con la S.S. n. 62 presso Grezzanella
203	Agordina	0,000	60,949	60,949	Innesso con la S.S. n. 50 a Sedico - Innesso con la S.S. n. 48 a Cernadoi
203 Var	Variante di Agordo	0,850	3,600	2,750	Innessi con la S.S. n. 203 presso Agordo
203 Dir	Agordina	0,000	7,260	7,260	Innesso con la S.S. n. 203 a Vignole - Belluno
251	della Val di Zoldo e Val Cellina	104,400	154,250	49,850	Innesso con la S.S. n. 51 - Innesso con la S.S. n. 203 presso Rucavà



cc85e372



346	del Passo di S. Pellegrino	14,198	30,067	15,869	Confine con la regione Trentino Alto Adige - Innesso con con la S.S. n. 203 a Cencenighe
347	del Passo Cereda e del Passo Duran	11,780	73,660	61,880	Confine con la regione Trentino Alto Adige - Innesso con con la S.S. n. 51 presso Venas.
348	Feltrina	0,000	34,831	34,831	Innesso con le S.P: n. 53 a Treviso - Innesso con la S.S. n. 50 a Feltre
		34,831	50,100	15,269	
348 Var	Variante di Anzù	0,000	0,900	0,900	Innessi con la S.S. n. 348 presso Anzù
SP. 1	della Sinistra Piave	0,000	6,601	6,601	Innesso con la S.S. n. 51 a Ponte nelle Alpi - Innesso con la S.P. n. 1 Var/a "Variante Col Cavalier"
		9,668	26,000	16,332	Innesso con la S.P. n. 1 Var/a "Variante Col Cavalier" - Innesso con la S.P. n. 1 Var "Variante Lentiai - Bardes"
		28,453	30,805	2,352	Innesso con la S.P. n. 1 Var "Variante Lentiai - Bardes" - Innesso con la S.S. n. 50 a Busche
S.P. 1 Var	Variante Lentiai - Bardes	0,000	2,773	2,773	Innessi con la S.P. n. 1 presso le località Lentiai e Bardes
S.P. 1 Var/a	Variante Col Cavalier	0,000	2,355	2,355	Innessi con la S.P. n. 1 presso Col Cavalier
S.P. 15	Cadore - Mare	0,000	21,000	21,000	Conegliano - Rotatoria con la S.S. n. 53 ad Oderzo
S.R. 89	Treviso - Mare	0,000	2,300	2,300	Innesso con la S.S. n. 53 - Svincolo autostradale A27 "Treviso Sud"
S.P. 3	Mediana	2,590	9,000	6,410	Innesso con la S.S. n. 62 - Rotatoria di San Leonardo
<b>Totale (km)</b>				<b>725,278</b>	



cc85e372

